



Federazione Italiana Sport Equestri

CORTE FEDERALE D'APPELLO

ALESSANDRA BRUNI	Presidente
GIORGIO D'ALESSIO	Componente
GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente - relatore

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO D'APPELLO

N. R.G. C.A.F. 07/17 - N. 10/17. R.G. T. F.

NEI CONFRONTI DI

MERLINI ADRIANA - Tessera FISE n. 001244/G

AVVERSO

La decisione del Tribunale Federale nel procedimento n. 10/17 R.G. T. F. depositata il 26 luglio 2017, pubblicata il 27 luglio 2017 sul sito federale che ha assolto la tesserata Merlini dall'addebito ascrittale

FATTO

Con esposto presentato il 10 ottobre 2016, la sig.ra Paola D'Angelo denunciava alla Procura Federale il comportamento a suo dire illecito tenuto dalla sig.ra Adriana Merlini, istruttore federale, perché *“Nel gennaio 2014 la Sig.ra Adriana Merlini le avrebbe alienato la cavalla baia Vanessa al prezzo di € 1.000,00, impedendole tuttavia, nel giugno 2016, di trasferirla altrove. In tale occasione, peraltro, la sig.ra Adriana Merlini, oltre a trattenere indebitamente la cavalla, serrandola in un box, avrebbe scardinato gli armadietti della figlia Alexandra, asportandone il contenuto e mortificando la ragazza alla presenza di più persone”*.

La Procura Federale disponeva atto di incolpazione con cui la sig.ra Merlini veniva deferita avanti al



Federazione Italiana Sport Equestri

Tribunale Federale per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale e degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni.

Il Tribunale Federale, con la decisione impugnata, assolveva la sig.ra Merlini rilevando che la condotta contestata alla deferita era esclusivamente quella della *“mancata consegna della cavalla”* Vanessa alla sig.ra D'Angelo e la stessa non poteva essere provata né dalla bozza di contratto, privo di data e firme, allegato all'email datata 9 giugno 2016, né dalle *“prove testimoniali considerando che il teste Naresha Kumar si è limitato a riferire fatti di cui non è a conoscenza diretta (testimonianza de relato) la cui rilevanza probatoria è priva di valore intrinseco, sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione della parte deferita (il teste dichiara infatti: “il cavallo Vanessa mi è stato riferito dalla signora Merlini che è di proprietà della signora D'Angelo”) o comunque, secondo una parte della giurisprudenza della Cassazione, di rilevanza attenuata, perché indiretta e può assumere rilievo a fini del convincimento del giudice solo nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.*

Lo stesso teste dichiara: “non ho visto nessun documento al riguardo. Non ho mai visto la Sig.ra D'Angelo pagare alcuna somma alla Sig.ra Merlini per l'acquisto della cavalla Vanessa”. “

Conseguentemente, il Tribunale Federale, in virtù dell'unico dato oggettivo e cioè *“il passaporto della cavalla Vanessa nel quale viene indicato quale proprietario della stessa alla data del 2 agosto 2016 la Sig.ra Adriana Merlini e non la denunciante”*, assolveva la sig.ra Merlini.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure proponeva reclamo la Procura Federale contestando l'omessa o errata valutazione della bozza di contratto perché la dicitura di cui al punto 5 foglio 2, in cui veniva fatto riferimento ad un cavallo della sig.ra D'Angelo, non poteva che riguardare la cavalla Vanessa.

Si motivava inoltre l'errata interpretazione del Tribunale sulle dichiarazioni rilasciate dal teste Naresha Kumar che testualmente affermava *“Il cavallo Vanessa mi è stato riferito dalla sig.ra Merlini che è di proprietà della sig.ra D'Angelo.”*



Federazione Italiana Sport Equestri

Quindi, sussistendo *“indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere acquisito un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito da parte della deferita”*, la Procura chiedeva la riforma della decisione impugnata e la condanna della sig.ra Merlini alla sanzione disciplinare della sospensione ex art. 6, lett. e) per mesi sei.

La difesa della deferita depositava nei termini memoria difensiva con cui ribadiva di essere proprietaria della cavalla Vanessa e che il passaporto della cavalla confermava tale dato. Pertanto chiedeva:

“IN VIA PRINCIPALE accertare l’inammissibilità e infondatezza dell’atto di reclamo in appello proposto dalla Procura Federale in data 11 settembre 2017, per le ragioni suddette; dichiarare l’estinzione del procedimento per il mancato rispetto dei termini procedurali ex art. 65, c. 1, e art. 64, c. 5, del Regolamento di Giustizia;

Voglia in ogni caso, il Collegio rigettare integralmente la domanda poiché infondata in fatto e diritto per le ragioni suddette e, per l’effetto, confermare la Sentenza emessa dal Tribunale Federale emessa in data 26 luglio 2017.

Voglia altresì il Collegio adito dichiarare priva di fondamento ogni accusa mossa dalla Paola D’Angelo nei confronti della dottoressa Adriana Merlini, perché priva di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto e non provata.

E ancora dichiarare l’improcedibilità dell’accertamento del diritto di proprietà della cavalla Vanessa, poiché la domanda esula dalla competenza degli Organi di Giustizia.

IN VIA SUBORDINATA

Nella malaugurata e insperata ipotesi di punibilità della dott.ssa Merlini, e per mero dovere difensivo, si richiede fin da ora voler concedere l’applicazione delle misure alternative di cui all’art. 12 Regolamento di Giustizia, in considerazione del fatto che l’applicazione di una pena volta alla sospensione dell’incolpata dall’attività sportiva, comporterebbe un grave nocumento per la dott.ssa Merlini e per i cavalli di sua proprietà, considerato che la medesima è Istruttore federale di II livello e in ragioni delle responsabilità personali e familiari che al momento la medesima è costretta ad



Federazione Italiana Sport Equestri

affrontare.

La Merlini chiede fin d'ora quale misura alternativa, la possibilità di svolgere servizio volontaristico di Istruttore di equitazione, presso il Centro Equestre Onlus Equitazione per Tutti, gestita dalla sig.ra Claudia Vinti, sita in Fiumicino, che si occupa di ippoterapia.”

All'udienza del 27 settembre 2017, fissata per la trattazione della causa, sentite le parti che concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la Corte si riservava di decidere.

DIRITTO

Preliminarmente si rigettano tutte le richieste formulate “*in via principale*” dalla sig.ra Merlini, ad eccezione di quella che insiste per la conferma della decisione del Tribunale Federale, considerato che la stessa non ha proposto appello incidentale e, conseguentemente, le domande proposte non sono compatibili con la posizione processuale assunta dalla sig.ra Merlini di “*semplice*” resistente.

Premesso ciò, si rileva che in ambito federale ogni cavallo deve essere munito di documenti identificativi, alcuni dei quali richiedono l'indicazione e/o specificazione della persona fisica o giuridica proprietaria dell'equino. La F.I.S.E. richiede la corretta tenuta ed il costante aggiornamento di tutta la documentazione riguardante il cavallo e, in caso contrario, i soggetti responsabili commettono illecito disciplinare.

Conseguentemente, in ambito federale, se due tesserati stipulano un contratto di compravendita, anche orale, hanno entrambi l'obbligo di regolarizzare formalmente il passaggio di proprietà ed aggiornare tutta la documentazione del cavallo con l'indicazione del nuovo proprietario. È bene chiarire che la Federazione richiede ad entrambi i contraenti una condotta sia attiva che di vigilanza, ciò perché richiede non solo di compiere le azioni a ognuno demandate dalla qualifica assunta in seno alla vendita, ma anche di vigilare sull'operato dell'altro contraente ed attivarsi in caso di inadempimento.

Da ciò consegue l'importanza dell'aggiornamento dei documenti relativi ai passaggi di proprietà del cavallo. Importanza che inevitabilmente si riflette sul profilo probatorio nel senso che, salvo prova contraria, possono ritenersi idonei anche i dati risultanti dal passaporto FISE .



E' questa la sede per poter evidenziare un principio di carattere generale.

L'unico elemento idoneo a provare inequivocabilmente la proprietà è la trascrizione dell'equide nei registri APA, come previsto dall'art. 23 del D.M. 26 settembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole (Manuale Operativo per la Gestione dell'Anagrafe degli Equidi), in tema di movimentazione dei capi, che va effettuato, ad onere di parte venditrice, entro 7 giorni dall'acquisto.

Il passaporto Fise, è il documento abilitante l'attività agonistica del cavallo, nel quale si fa anche riferimento al proprietario, ma non costituisce prova da sola sufficiente a dimostrare l'effettiva proprietà dell'equide, legata esclusivamente alla certificazione APA.

La parte processuale che sostiene che i dati sulla proprietà del cavallo non sono regolari deve fornire la prova rigorosa e certa dell'identità del soggetto che si assume essere il legittimo proprietario e, nel caso in cui si deduca che ci sia stato un contratto di compravendita stipulato con le forme dell'oralità, è possibile provare per testimoni in capo a chi ricade la proprietà del cavallo, ma è necessario che gli informatori dichiarino o di aver visto, in prima persona, i due soggetti concludere l'accordo di vendita o di essere testimoni di fatti che inducano a ritenere con assoluta certezza che il soggetto indicato nei documenti del cavallo non è il reale proprietario.

Nel caso di specie, risulta che la proprietà del cavallo Vanessa è effettivamente in capo alla Merlini, considerato che agli atti del processo vi è la documentazione ufficiale (passaporto libretto segnaletico AIA).

Del tutto superflue sono quindi le dichiarazioni, peraltro *de relato*, del teste Naresha Kumar escusso in primo grado, che dichiara *"Il cavallo Vanessa mi è stato riferito dalla sig.ra Merlini che è di proprietà della sig.ra D'Angelo"*.

E' di palese evidenza dunque che la rivendica della proprietà della cavalla da parte della sig.ra D'Angelo, non è supportata da idoneo materiale probatorio utile a contrastare la documentazione ufficiale rilasciata dall'AIA, sulla base della quale la proprietà del cavallo Vanessa risulta essere in capo alla Merlini.

Solo dopo aver ottenuto la certezza che il proprietario del cavallo è differente rispetto a quello indicato



Federazione Italiana Sport Equestri

nei documenti dell'equino si potrà valutare la violazione disciplinare, il cui accertamento dovrà uniformarsi al grado di prova richiesto che *“deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio ... sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito”* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 6/2016).

Nel caso per cui è processo manca la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, della proprietà della cavalla Vanessa in capo alla sig.ra D'Angelo e conseguentemente risulta superfluo approfondire l'analisi della condotta contestata alla sig.ra Merlini secondo i parametri sanciti nella decisione precitata.

Questa Corte ritiene, infatti, che le prove assunte innanzi al Tribunale e più precisamente la bozza di contratto allegato all'email datata 9 giugno 2016, privo di data e firma, e l'audizione del teste Naresha Kumar, non sono idonee a dimostrare la proprietà della cavalla in capo alla sig.ra D'Angelo, che peraltro, a parere della Corte, risulta totalmente inattendibile perché i fatti esposti in denuncia non hanno trovato nessuna conferma né nelle risultanze istruttorie in atti né in quelle acquisite nel giudizio di primo grado.

P.Q.M.

la Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 26 luglio 2017 e pubblicata sul sito federale in data 27 luglio 2017, rigetta il reclamo presentato dalla Procura Federale.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma, 27 settembre 2017.



Federazione Italiana Sport Equestri

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

F.TO ALESSANDRA BRUNI	Presidente
F.TO GIORGIO D'ALESSIO	Componente
F.TO GIUSEPPE VINCENZO MARINO	Componente - relatore